# PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ "CREAREVALORE S.R.L." NELLA SOCIETÀ "PRIMI SUI MOTORI S.P.A."

# REDATTO AI SENSI DELL'ART. 2501-TER Cod. Civ.

\* \* \*

#### Premessa

A norma dell'articolo 2501-ter del codice civile, l'Amministratore Unico di "CREAREVALORE S.R.L." (di seguito anche "CV" o la "Società Incorporanda" o la "Incorporanda") e il Consiglio di Amministrazione di "PRIMI SUI MOTORI S.P.A." (di seguito anche "PSM" o la "Società Incorporante" o la "Incorporante") in data 22 marzo 2017 hanno redatto il seguente progetto di fusione (di seguito anche il "Progetto di Fusione" o il "Progetto"), concernente la fusione per incorporazione di "CREAREVALORE S.R.L.." nella società "PRIMI SUI MOTORI S.P.A." (di seguito anche la "Fusione").

Preliminarmente si informa che l'operazione di cui al presente Progetto è costituita da una fusione per incorporazione e che, detenendo la Società Incorporante oltre il 90% del capitale sociale della Società Incorporanda, le società interessate si sono avvalse della facoltà prevista dall'articolo 2505-bis del codice civile, non richiedendo la nomina di esperti o di un comune esperto ai fini della valutazione della congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile.

La Fusione si inserisce nell'ambito dei Piani Industriali 2017-2021 di CV e, a livello separato e consolidato, di PSM (di seguito i "Piani" o il "Piano""), il cui contenuto è stato approvato dai rispettivi organi amministrativi in data 5 febbraio e 7 febbraio 2017, e successive deliberazioni del 13 febbraio 2017 in tema di riorganizzazione societaria, in coerenza con gli obiettivi di ottimizzazione della struttura del Gruppo, con le operazioni di razionalizzazione dei costi nonché efficientamento della struttura stessa delle società e con l'obbiettivo di cogliere nuove opportunità di business in un settore tutt'ora in forte e continua crescita.

In particolare, nell'ultimo esercizio, il Gruppo ha intrapreso "un percorso di miglioramento delle *performance* commerciali, tenendo sotto controllo la dinamica dei costi e ponendo la massima attenzione alla gestione dei rischi ed al mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione"

Si evidenzia che la riorganizzazione proposta comporterà notevoli vantaggi, tra i quali:

- una semplificazione nel governo del Gruppo;
- una riduzione della complessità gestionale:
- una piena uniformità di indirizzi operativi;
- un'apprezzabile riduzione dei costi;

Ash M

- un importante contenimento ed efficientamento delle risorse impegnate nelle Direzioni Centrali e di Rete;
- sinergie commerciali e di offerta verso i clienti prospect;
- l'ottimizzazione del comparto Top Spender, che acquisirà proprio la denominazione ed il marchio "Crearevalore", e delle attività di supporto al business.

#### 1. Tipo, denominazione o ragione sociale e sede delle Società partecipanti alla Fusione

## Società Incorporante

- "PRIMI SUI MOTORI S.P.A.", Tipo: società per azioni, con Sede Legale: in Modena (MO) cap. 41122 (Italia), viale Marcello Finzi n. 587
  - Tel. +39-059 31.67.411 Fax +39-059.88.53.45 Capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie senza espressione del valore nominale unitario.

Capitale sociale interamente versato, alla data del presente Progetto di Fusione, pari ad Euro 6.021.846,00 (suddiviso in n. 6.021.846 azioni ordinarie senza espressione del valore nominale) - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Modena, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03162550366 - Capogruppo del Gruppo Primi sui Motori, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante *pro tempore* Ing. Alessandro Reggiani.

# Società Incorporanda

• "CREAREVALORE S.R.L.", Tipo: società a responsabilità limitata, con Sede Legale: in Modena (MO) cap. 41122 (Italia), viale Marcello Finzi n. 587 – Capitale sociale interamente versato, alla data del presente Progetto di Fusione, pari ad Euro 10.000,00 – Numero di iscrizione al Registro Imprese di Modena, Codice fiscale e Partita I.V.A.: 02403230416 – Iscritta al R.E.A. di Modena al n. 409431– Appartenente al Gruppo Primi sui Motori, in persona dell' Amministratore Unico, Sig. Mariano Daniele, Società Incorporanda, i cui soci, attualmente, sono la stessa Primi sui Motori S.p.A., titolare di quote per nominali Euro 9.900,00 pari al 99,00 % del capitale sociale, e altro socio, Sig. Giorgi Gabriele, titolare complessivamente di quota per nominali Euro 100,00 pari al residuo 1% del capitale sociale.

Posto che alla data del Progetto di Fusione l'Incorporante detiene quote di CV, pari al 99,00 % del capitale sociale dell'Incorporanda, la Fusione avrà luogo in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2505-bis del codice civile e, pertanto, (i) non richiede la relazione degli esperti ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile, considerato che nel caso di specie – come consentito dall'articolo 2505-bis, primo comma, del codice civile – ai soci dell'Incorporanda, diversi dall'Incorporante, verrà riconosciuto il diritto di aderire all'Offerta di Acquisto o Diritto di Vendita (come di seguito definiti) e quindi (ii) i soci dell'Incorporanda, diversi dall'Incorporante, avranno il diritto di far acquistare le loro azioni dall'Incorporante (di seguito l'"Offerta di Acquisto" o il "Diritto di Vendita") per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso (al riguardo, si veda il successivo paragrafo 6 del Progetto di Fusione).

Ai soci di CV, diversi dall'Incorporante, che non concorreranno all'assunzione della delibera assembleare di approvazione del Progetto di Fusione, spetterà il diritto di recesso (di seguito il "Diritto di Recesso") ai sensi

R

My

dell'articolo 2473, primo comma, del codice civile (al riguardo, si veda il successivo paragrafo 6 del Progetto di Fusione).

#### 2. Statuto sociale della Società Incorporante con eventuali modifiche derivanti dalla Fusione

Si rileva che l'eventuale (per quanto precisato al successivo paragrafo 4) aumento di capitale di PSM per massimi nominali euro 11.400,00, mediante emissione di n. 11.400 nuove azioni ordinarie, senza espressione del valore nominale, da attribuire al socio di Crearevalore diverso da PSM, secondo il Rapporto di Cambio *infra* indicato al successivo paragrafo 3, previo annullamento delle quote CV concambiate – darà luogo alla modifica dell'art. 5 dello statuto sociale dell'Incorporante. Si rileva, inoltre, che, svolgendo entrambe le società partecipanti alla Fusione la medesima attività di web e digital marketing, l'attività dell'Incorporanda è già compresa nell'oggetto sociale dell'Incorporante.

Lo Statuto sociale vigente dell'Incorporante PSM, qui allegato *sub* A) ai sensi di legge, salvo quanto esposto relativamente all'eventuale modifica dell'art. 5 per effetto dell'aumenti di capitale a servizio della fusione, non subirà, quindi, ulteriori modifiche conseguente all'operazione di Fusione in progetto.

Vecchio Testo	Nuovo Testo
Art. 5 – Capitale sociale	Art. 5 – Capitale sociale
Il capitale sociale è fissato in euro 6.021.846	Il capitale sociale è fissato in euro 6.021.846
(seimilioniventunomilaottocentoquarantasei) ed è diviso	(seimilioniventunomilaottocentoquarantasei) 6.033.246
in numero 6.021.846	(seimilionitrentatremiladuecentoquarantasei) ed è
(seimilioniventunomilaottocentoquarantasei) azioni	diviso in numero 6.021.846
prive del valore nominale.	(seimilioniventunomilaottocentoquarantasei)-6.033.246
	(seimilionitrentatremiladuecentoquarantasei) azioni
	prive del valore nominale.
-il resto invariato -	-il resto invariato -

Si segnala, peraltro, che l'entità del detto eventuale aumento del capitale sociale di PSM al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo all'esito delle procedure di esercizio dell'Offerta di Acquisto/Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso spettanti agli azionisti di CV diversi da PSM: la Fusione potrebbe, infatti, anche attuarsi senza procedere ad alcun aumento di capitale a servizio del concambio qualora, all'esito delle procedure di esercizio dell'Offerta di Acquisto/Diritto di Vendita e del Diritto di Recesso spettanti al socio di CV diverso da PSM, quest'ultima venisse a detenere il 100% del capitale sociale di CV (ipotesi nella quale le quote di CV verrebbero tutte annullate senza concambio).

Il socio di CV, diverso dalla Società Incorporante ,che non avrà esercitato i diritti, descritti al successivo

M

W

paragrafo 6, di recesso e di far acquistare alla Società Incorporante le proprie azioni nella Società Incorporanda, diverrà azionista di PSM (di seguito anche "Nuovo Azionista") o incrementerà la propria partecipazione in quest'ultima ove già ne sia socio, a decorrere dalla data di efficacia della Fusione e diverrà, pertanto, soggetto, per le azioni ricevute in concambio, alle previsioni dello Statuto sociale di PSM.

#### 3. Rapporto di cambio delle azioni ed eventuale conguaglio in denaro

Si precisa che, posto che Crearevalore S.r.l. è partecipata al 99% da Primi sui Motori S.p.A., si è ritenuto opportuno procedere alla predisposizione documentale in forma semplificata della documentazione relativa alla Fusione ai sensi dell'art 2505-bis, comma 1, del cod. civ.

In considerazione del fatto che la Società Incorporante non possiede, comunque, la totalità delle quote della Società Incorporanda, gli organi amministrativi delle società interessate dalla Fusione sono pervenuti alla determinazione del Rapporto di Cambio delle quote della Società Incorporanda in azioni della Società Incorporante, secondo il metodo di seguito illustrato.

Preliminarmente occorre osservare che al socio di Crearevalore diverso da PSM, verrà concessa un'opzione di vendita, ai sensi dell'art 2505-bis, comma 1, verso la società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. A tal proposito per la determinazione del valore delle quote gli amministratori delle società partecipanti alla fusione hanno ritenuto opportuno utilizzare la valutazione redatta ai fini della fusione, dal dott. Vitaliano Noventa, commercialista in Milano, in data 21 marzo 2017 da cui si evidenzia che il valore della società Crearevalore s.r.l. è stato determinato, sulla base del metodo DCF (Discounted Cash Flow), in Euro 1.723.000,00.

Tenuto conto del fatto che la società incorporante è quotata sul mercato AIM Italia gli amministratori concordano nell'utilizzare quale parametro per la determinazione del rapporto di cambio il prezzo medio delle azioni degli ultimi 6 (sei) mesi pari ad Euro 1,504. Alla luce di ciò il rapporto di cambio è stato determinato dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione in misura pari a numero 114 azioni ordinarie della società incorporante PSM, senza indicazione del valore nominale per ogni quota del valore nominale di Euro 1,00 della società incorporanda CV. Non sono previsti conguagli in denaro.

Viene fatto, però, salvo, nei limiti di legge, il controvalore delle eventuali quote o frazioni di quote dell'Incorporanda (CV) che per effetto del Rapporto di Cambio fissato non fosse possibile concambiare con un numero intero di azioni dell'Incorporante (PSM).

Alla data di approvazione del Progetto di Fusione, l'Incorporante detiene quote di CV per un controvalore di Euro 9.900,00, pari al 99 % del capitale sociale dell'Incorporanda. Le quote dell'Incorporanda in possesso dell'Incorporante alla Data di Efficacia della Fusione saranno, ai sensi di legge, annullate senza concambio.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante attribuite in concambio ai Soci dell'Incorporanda diversi dall'Incorporante

M

W

A seguito del perfezionamento della Fusione, PSM procederà, come già descritto al paragrafo 3, all'assegnazione, in concambio, di azioni PSM, a favore del socio di CV, diverso da PSM, qualora non si sia avvalso dei diritti descritti al successivo paragrafo 6 (di recesso e di far acquistare alla Società Incorporante le proprie azioni nella Società Incorporanda), mediante l'emissione, con aumento di capitale a servizio della Fusione per massimi nominali euro 11.400,00, che sarà deliberato dall'Incorporante unitamente alla Fusione a servizio del Rapporto di Cambio suindicato, mediante emissione di nuove azioni ordinarie nel numero massimo di 11.400 azioni senza espressione del valore nominale, azioni da attribuire al socio di CV, diverso dall'Incorporante, secondo il Rapporto di Cambio in precedenza indicato, in proporzione alla rispettiva partecipazione, previo annullamento delle quote CV concambiate, il tutto in modo che, ad esito delle descritte procedure di assegnazione, al socio di CV, diverso da PSM, siano attribuite n. 114 azioni ordinarie di PSM per ogni quota di nominali euro 1,00 di CV posseduta.

Peraltro, spettando al socio di CV, diverso da PSM, il diritto di recesso ovvero la possibilità di cedere alla Società Incorporante le proprie quote, come meglio specificato *infra* al richiamato paragrafo 6, le azioni da emettere in concambio potranno essere anche in numero inferiore a quello massimo indicato, precisandosi che la Fusione potrebbe anche attuarsi senza procedere ad alcun aumento di capitale a servizio del concambio qualora, all'esito delle procedure di esercizio dei diritti descritti al successivo paragrafo 6 (di recesso e di far acquistare alla Società Incorporante le proprie azioni nella Società Incorporanda) spettanti al socio di CV diverso da PSM, quest'ultima venisse a detenere il 100% del capitale sociale di CV (ipotesi nella quale le quote di CV verrebbero tutte annullate senza concambio).

A seguito del perfezionamento della Fusione, PSM procederà, inoltre, ai sensi di legge, all'annullamento, senza concambio, delle quote di CV detenute da PSM, ivi comprese quelle a PSM rivenienti nel contesto della procedura di recesso e/o a seguito dell'adesione, da parte del socio di CV diverso da PSM, all'Offerta di Acquisto, di cui al successivo paragrafo 6. Nessun onere verrà posto a carico dei soci per le operazioni di concambio. Le azioni della Società Incorporante da attribuire in concambio saranno messe a disposizione del socio di Cv diverso da PSM secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate a partire dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione, ai sensi del successivo paragrafo 7 del presente Progetto di Fusione.

# 5. Data dalla quale le azioni ordinarie di PSM assegnate in concambio partecipano agli utili

Le azioni di nuova emissione di PSM assegnate dall'Incorporante in sede di concambio delle quote dell'Incorporanda avranno godimento regolare con decorrenza retroattiva dal primo giorno dell'anno solare/esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile e del successivo paragrafo 7 del presente Progetto, e quindi dal 1º gennaio 2017. In particolare, le azioni ordinarie assegnate in concambio attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione.

R

## 6. Recesso e Offerta di Acquisto/Diritto di Vendita delle azioni della Società Incorporanda

Nell'ambito dell'operazione di Fusione, spetterà il **diritto di recesso**, totale o parziale, al socio di CV, diverso da PSM, che non abbia concorso all'assunzione della delibera di approvazione del Progetto di Fusione — ossia ai socio assente, astenuto o dissenziente —, diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473, del codice civile o comunque spettante per legge o per statuto.

Ai sensi dell'articolo 2473, secondo comma, del codice civile, il valore di liquidazione delle azioni di Crearevalore, di proprietà dei soci terzi rispetto a PSM, ai fini del recesso è stato determinato in data 22 marzo 2017 dall'Amministratore Unico di Crearevalore, sulla base della valutazione effettuata sulla società Crearevalore dal Dott. Vitaliano Noventa, dottore commercialista in Milano (MI), in euro 172,3 per ciascuna quota di nominali Euro 1,00.

Il socio di CV legittimato all'esercizio del diritto di recesso potrà esercitare il proprio diritto, per tutta o per parte della quota detenuta, mediante lettera raccomandata che dovrà essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, ossia della deliberazione dell'Assemblea di CV che abbia approvato il Progetto di Fusione (di seguito, il "Termine di Recesso").

L'efficacia del Diritto di Recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione di Fusione.

Inoltre ed alternativamente, trattandosi di fusione per incorporazione di società posseduta per una quota di partecipazione superiore al 90% del capitale sociale, come sopra già precisato, e non essendosi provveduto alla richiesta di redazione di un parere di congruità ex articolo 2501-sexies del codice civile, è riconosciuto al socio di CV, diverso da PSM, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2505-bis, primo comma, del codice civile, il diritto di far acquistare le quote, da egli detenute in Crearevalore, dalla Incorporante PSM, ad un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, ai sensi dell'articolo 2473, secondo comma, del codice civile (c.d. **Offerta di Acquisto o Diritto di Vendita**). Il corrispettivo spettante al socio di Crearevalore, diverso da PSM, che eserciterà tale diritto, è stato determinato in data 22 marzo 2017 dall'Amministratore Unico di Crearevalore, alla stregua dei criteri previsti per il diritto di recesso, sulla base della valutazione effettuata sulla società Crearevalore dal Dott. Vitaliano Noventa, dottore commercialista in Milano (MI), in euro 172,3 per ciascuna quota di nominali Euro 1,00.

I termini e le modalità per l'adesione all'Offerta di Acquisto e per l'esercizio quindi del Diritto di Vendita saranno i medesimi previsti per l'esercizio del diritto di recesso, come precedentemente indicati.

# 7. Effetti civilistici della Fusione, imputazione delle operazioni al bilancio della Società Incorporante ed effetti fiscali

Gli effetti civilistici-giuridici della Fusione, ovvero la data in cui quest'ultima produrrà effetti ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, sarà quella in cui sia stata effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile.

M

Per gli effetti di cui agli articoli 2501-*ter*, numero 6), e 2504-*bis*, terzo comma, del codice civile, le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con efficacia retroattiva a decorrere dal primo giorno dell'anno solare/esercizio sociale nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-*bis* del codice civile, come sopra indicata, e, quindi, presumibilmente dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali della Fusione, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986.

# 8. Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non vi sono nelle società partecipanti alla Fusione particolari categorie di soci cui riservare specifici trattamenti. La Società Incorporanda non ha emesso titoli, cui possa essere riservato, nel contesto di questa Fusione, un trattamento particolare. Non sussistono trattamenti riservati ai possessori di titoli diversi dalle azioni nella Incorporante, con la precisazione:

- a) che ai possessori di obbligazioni convertibili "PSM 2015-2021 Obbligazioni Convertibili" è stato concesso il diritto di conversione anticipata di cui all'art. 2503-bis (di cui è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 27 del 04/03/2017) fermo restando che ai sensi dell'art. 10.1 lettere c) del Regolamento del Prestito "PSM 2015-2021-Obbligazioni Convertibili" gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previsto dall'art. 2503-bis, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:
  - (i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e
  - (ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

# 9. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione

Non sussistono benefici o vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

## 10. Inapplicabilità dell'articolo 2501-bis del codice civile

Alla presente Fusione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-bis del codice civile "fusione a seguito di acquisizione con indebitamento", poiché non ne ricorrono i presupposti.

\* \* \* \*

Sono fatte salve variazioni, integrazioni, aggiornamenti del presente Progetto eventualmente richiesti dalle





competenti Autorità ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese. Ai sensi dell'articolo 2505-bis del codice civile, alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies e 2501 septies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

\* \* \* \*

Il presente Progetto sarà depositato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2501-ter, terzo comma, del codice civile, presso i Registri delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti alla Fusione.

#### Allegati:

A) Statuto sociale della Società Incorporante post-fusione

Modena li' 22 marzo 2017

Modena li' 22 marzo 2017

Per <b>"Primi sui Motori S.p.A."</b>	Per "Crearevalore s.r.l."
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	L'Amministratore Unico
Alessandro Roggiani (Firma Digitale)	Mariano Daniele (Firma Digitale)



#### Allegato A

#### Statuto della Società Incorporante

#### STATUTO

#### Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale di "PRIMI SUI MOTORI S.P.A.".

#### Art. 2 - Sede sociale e domicilio soci

La Società ha la sua sede legale nel Comune di Modena all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Modena.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, e quant'altro) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

#### Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) produzione e commercializzazione di applicazioni e sistemi informatici e telematici, di servizi di accesso internet, web ed information design;
- b) strutturazione, architettura, progettazione, realizzazione, modifiche e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di e-commerce, programmi informatici e telematici, sistemi di sicurezza informatica;
- c) hosting, housing e mantenimento di siti web, portali internet, applicazioni di vario genere;
- d) realizzazione, consulenza e formazione su posizionamento, indicizzazione e registrazione dei siti internet sui motori di ricerca, gestione di campagna pay per click, banner, e quant'altro;
- e) gestione e invio di DEM, promo e-mail, servizi di e-mail marketing, creazione, predisposizione e gestione di banche dati, cataloghi multimediali, fornitura di tutti i servizi ad essi collegabili ai fini della produttività, della comunicazione, dell'informazione e della formazione per imprese, professionisti, enti pubblici;
- f) la fornitura di servizi connessi alla progettazione, installazione e gestione di sistemi informativi e informatici, nonché la produzione, la riparazione e la commercializzazione di elaboratori elettronici, di apparecchiature elettroniche per l'ufficio e di sistemi di telecomunicazione;
- g) l'assistenza tecnica ai programmi forniti, i servizi e la consulenza ad aziende ed enti in merito alle varie attività connesse alla produzione di software, alla comunicazione ed alla formazione, produzione, commercializzazione e distribuzione di titoli multimediali, di videogiochi, di prodotti e sistemi software di natura didattica e di prodotti

M

audiovisivi su qualsiasi tipo di supporto;

- h) l'attività editoriale in genere, l'attività di redazione, elaborazione, commercializzazione di prodotti e spazi pubblicitari, di comunicazioni commerciali e di informazioni in genere diffusi su base informatica e non, distribuiti attraverso qualsiasi canale commerciale e, in formato elettronico, anche attraverso internet;
- i) l'organizzazione e la gestione di corsi per l'apprendimento, l'organizzazione e la gestione di servizi commerciali, di marketing, pubblicitari, promozionali e di servizi in genere per qualsiasi esigenza legati alla diffusione ed allo sviluppo dell'immagine e del prestigio della propria attività e dei propri prodotti;
- j) realizzazione, consulenze e formazione di ricerche di mercato, studi statistici, analisi di marketing, studio dell'immagine, produzione, commercializzazione ed installazione di software relativi a tali ambiti; e
- k) sviluppo delle attività sopra menzionate attraverso programmi di affiliazione commerciale (franchising), nel ruolo di franchisor.

La Società, esclusivamente in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche per conto ed a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in Società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della Società.

#### Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in euro 6.033.246 (seimilionitrentatremiladuecentoquarantasei) ed è diviso in numero 6.033.246 (seimilionitrentatremiladuecentoquarantasei) azioni prive del valore nominale.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

A seguito delle deliberazioni assunte in data 30 luglio 2014 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al

M

W

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, entro il termine del 30 giugno 2019, per un ammontare complessivo fino a massimi Euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivo di eventuale sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie Primi sui Motori S.p.A., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 codice civile, da liberarsi mediante conferimenti in natura di partecipazioni di società di capitali aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o aziende o beni comunque funzionali allo sviluppo dell'attività; di attribuire al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle azioni e i soggetti destinatari dell'aumento di capitale; di stabilire che il prezzo di emissione delle azioni dovrà essere determinato dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale, rispettando comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso e approvato dall'Assemblea dei soci o, se successiva, dell'ultima Relazione Semestrale approvata dal Consiglio di Amministrazione anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale. L'assemblea straordinaria del 19 novembre 2015 ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della società di nuova emissione denominato "Primi Sui Motori 2015 - 2021 - Obbligazioni convertibili" per un importo complessivo massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila), costituito da n. 9.898 (novemilaottocentonovantotto) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna, di cui: (i) n. 4.898 (quattromilaottocentonovantotto) obbligazioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.898.000 (quattromilioniottocentonovantottomila), da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, primo, secondo e terzo comma cod. civ.; e (ii) n. 5.000 (cinquemila) obbligazioni per un ammontare complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni), con esclusione del diritto di opzione ai sensi del 2441 comma 5 cod. civ., in sottoscrizione a "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "Regolamento 11971"), italiani e/o esteri, e conseguentemente di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo di Euro 9.898.000 (novemilioniottocentonovantottomila) mediante di emissione massime 1.405.516 (unmilionequattrocentocinquemilacinquecentosedici) azioni ordinarie della Società, aventi le caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui sopra, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato non oltre il termine di scadenza del prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

M

E' consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

In data 12 gennaio 2016, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio del Piano di Stock Grant entro il giorno 11 gennaio 2021; per un importo massimo di nominali euro 750.000 (settecentocinquantamila), mediante emissione di massime n. 750.000 (settecentocinquantamila) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, prevedendo che dovranno essere precisati la natura e l'ammontare delle poste utilizzate ai fini dell'aumento di capitale ai sensi dell'art. 2349 C.C., come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, il numero delle azioni che saranno eventualmente emesse e i criteri di attribuzione delle stesse, in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe.

A seguito delle deliberazioni assunte in data 6 aprile 2016, l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi Euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 1 del Cod. Civ., anche in più tranches, agli aventi diritto entro il 31 dicembre 2016.

L'assemblea straordinaria del 6 aprile 2016 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per:

- (i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei relativi volumi espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari;
- (ii) determinare in conseguenza di quanto previsto sub (i) il numero massimo di azioni ordinarie nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni; (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione e per la definizione dei termini per la negoziazione dei diritti di opzione su AIM Italia, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.;
- (iv) collocare presso terzi, eventualmente anche in più tranches, le azioni che dovessero risultare non collocate al termine del periodo di offerta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2016.

L'Assemblea Straordinaria del 16 novembre 2016, nell'ambito di ristrutturazione del prestito obbligazionario "PSM 2015 - 2021 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 3.959.200.

N

W)

L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 8 febbraio 2017 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(A) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, entro il 7 febbraio 2022, il capitale sociale per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilioni), mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione (i) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, qualora l'interesse della Società lo esiga e/o (ii) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonchè di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie (b) in caso di delibere di aumento di capitale che prevedano l'esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ.; (c) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società.

(B) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, per un ammontare complessivo nominale massimo di euro 30.000.000 (trentamilioni), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 7 febbraio 2022, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili emesse, nonchè il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonchè ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili; (d) in caso di emissione di prestiti obbligazionari con esclusione del diritto di opzione, stabilire il prezzo di emissione delle azioni da emettersi nell'ambito dell'aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni nel rispetto delle

R

W

procedure e dei limiti previsti dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (e) porre in essere ogni attività necessaria od opportuna al fine di addivenire alla eventuale quotazione delle obbligazioni convertibili; (f) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Fermo restando che l'importo nominale massimo complessivo dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (A) e (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo nominale complessivo di euro 30.000.000 (trentamilioni). Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale dell'aumento di capitale al servizio della conversione delle obbligazioni convertibili emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà in ogni caso eccedere l'importo massimo complessivo nominale di euro 30.000.000 (trentamilioni).

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, nei limiti di legge - fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile - ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonchè per adempiere alle formalità necessarie affinchè tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato sia per l'entrata in vigore delle deleghe come sopra prevista, sia per le modifiche statutarie derivanti dall'esercizio e dalla esecuzione delle deleghe stesse.

L'Assemblea Straordinaria può attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione; può altresì attribuire agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della relativa deliberazione. Tale delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento di capitale.

In parziale esecuzione della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria degli azionisti, in data 13 febbraio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di (A) aumentare il capitale sociale, in via scindibile, anche in più tranches, a pagamento per massimi euro 4.002.000 (quattromilioniduemila) comprensivi

M

di sovrapprezzo - di cui: euro 2.300.000 (duemilionitrecentomila) riferiti all'aumento di capitale sociale; ed euro 1.702.000 (unmilionesettecentoduemila) riferiti al sovrapprezzo - mediante emissione di massime n. 2.300.000 (duemilionitrecentomila) nuove azioni ordinarie, senza espressione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 C.C., da offrire in sottoscrizione a: (a) investitori qualificati italiani, così come definiti ed individuati dall'art. 34-ter, 1° comma lett. b), del Regolamento Consob 11971/1999; (b) investitori istituzionali esteri (appartenenti a qualsiasi Stato ad eccezione dell'Australia, del Canada, del Giappone e degli Stati Uniti d'America, tutti gli altri Stati in cui l'offerta non è consentita senza autorizzazione da parte delle competenti autorità); e/o (c) altre categorie di investitori, purchè in tale ultimo caso il collocamento sia effettuato con modalità tali che consentano alla società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'art. 100 del TUF ed all'art. 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999 ed in particolare l'art. 34ter, 1° comma lettera a) del Regolamento; (B) di stabilire che il prezzo di sottoscrizione delle azioni rivenienti all'aumento di capitale di cui al precedente punto sia pari ad euro 1,74 (uno virgola settantaquattro), di cui euro 0,74 (zero virgola settantaquattro) a titolo di sovrapprezzo; (C) di stabilire, ai sensi del secondo comma dell'art. 2439 C.C., che l'aumento di capitale si intende scindibile e pertanto sarà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018, precisandosi che le azioni eventualmente non collocate entro il suddetto termine, o, comunque, entro il diverso termine, antecedente quello sopra indicato, che fosse determinato dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, rientreranno nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio futuro della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dell'8 febbraio 2017 e a quella data non ancora esercitata.

#### Art. 6 - Riduzione del capitale

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

#### Art. 7 - Finanziamento dei soci

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

#### Art. 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

## Art. 9 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

M

Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle Società quotate di cui al TUF - articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF - in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF - (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF").

Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A..

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società.

Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento).

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di

M

partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 9 del presente Statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

#### Art. 10 - Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" oppure "Quotidiano Nazionale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui la società rientri nella definizione di emittenti azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante degli strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, il Consiglio di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, può stabilire che in determinati casi l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tenga in più convocazioni dandone indicazione nell'avviso di convocazione. In questo caso, per l'assemblea in prima, seconda e terza convocazione, troveranno applicazione le maggioranze stabilite dalla normativa pro tempore vigente, sia per quanto riguarda il quorum costitutivo che per quanto riguarda il quorum deliberativo.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, C.C., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera,

M

a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

## Art. 11 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video

M

collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### Art. 12 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

## Art. 13 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### Art. 14 - Operazioni con parti correlate

14.1 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, soci non correlati si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

14.2 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

M

14.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

14.4 Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

# Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, primo comma lett. c) Codice Civile.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è data la facoltà di procedere all'adeguamento della riserva legale, sino alla massima capienza, a valere sulle riserve disponibili, ogni qualvolta ciò si rendesse necessario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, C.C., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, C.C.. L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di

determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

# Art. 16 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno,

nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione:
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### Art. 17 - Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea

M

in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. c), del Codice Civile.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione

 $\bigcap$ 

N

provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

#### Art. 18 - Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

#### Art. 19 - Rappresentanza della Società

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Art. 20 - Compensi degli amministratori

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere

M

W

previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

#### Art. 21 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

#### Art. 22 - Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

M

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

#### Art. 23 - Revisione legale dei conti

Il controllo legale dei conti è esercitato da una Società di revisione in base alla normativa vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'art. 161 del TUF (abrogato dall'articolo 40 del Decreto Legislativo n. 39 del

M

27 gennaio 2010 ma applicabile ai sensi di tale norma sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti) come successivamente integrato e modificato.

#### Art. 24 - Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

# Art. 25 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 26 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della Società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 Codice Civile.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter Codice Civile.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

#### Art. 27 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di Società per Azioni.

M

 $\mathcal{W}$